

CRIPTOVALUTE

Quali effetti sul monitoraggio fiscale e sull'IVAFAE?

(Nota Tecnica)

Indice:

1. INTRODUZIONE	2
2. LA QUESTIONE DELLE CRIPTOVALUTE	2
3. LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW	3
4. L'IVAFAE	4
5. CRIPTOVALUTE VS. IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA	4
6. CONTRACT FOR DIFFERENCE (CFD)	4

* * *

Documentazione analizzata:

- Artt. 67, 68 e 112 del D.P.R. 917/1986 (tuir);
- D. Lgs. n. 461/1997;
- D. Lgs. n. 58/1998;
- D.L. n. 167/1990;
- Circolare AE n. 28 del 2 luglio 2012;
- Circolare AE n. 38 del 23 dicembre 2013;
- Risoluzione AE n. 72 del 2 settembre 2016;
- Risposta all'istanza di interpello 956-39/2018. Istanza presentata il 22.01.2018;
- Documento di Ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La fiscalità nell'economia digitale. Problematiche e scenari possibili*, 28 maggio 2018;
- Banca D'Italia, Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali", 30 gennaio 2015.

1. Introduzione

La confusione legislativa sulle criptovalute non riguarda solo la disciplina fiscale, in particolare quella delle imposte dirette¹, ma si estende anche alla normativa sul monitoraggio fiscale e sulla detenzione di attività finanziarie all'estero.

Risulta di fondamentale importanza, a questo proposito, cercare di capire se il possesso di tali asset comporti delle ripercussioni sugli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) e sull'assolvimento dell'IVAFAE.

Si ricorda, per meglio inquadrare la fattispecie analizzata, che il monitoraggio fiscale nasce quale contropartita informativa, a tutela degli Stati Membri dell'attuale Unione Europea, alla libera circolazione dei capitali sancita dai Trattati istitutivi comunitari.

Il monitoraggio fiscale si è poi concretizzato nell'obbligo di compilazione del quadro RW² da parte di tutti coloro (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici) che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale.

2. La questione delle criptovalute

La prima questione alla quale bisogna rispondere è se i possessori di criptovalute possiedono investimenti e attività di natura finanziaria.

La posizione dell'Amministrazione finanziaria³, richiamando anche quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, è quella di equiparare le criptovalute alle valute estere.

Se si considerano le criptovalute al pari delle valute estere, ma il risultato non cambierebbe se venissero considerate come titoli non rappresentativi di merce, queste rientrano certamente tra le attività di natura finanziaria, e quindi sono potenzialmente oggetto di monitoraggio fiscale⁴.

Nello specifico, inoltre, affinché sussistano gli obblighi in tema di monitoraggio fiscale l'attività finanziaria deve, alternativamente, essere:

- ✓ detenuta all'estero;
- ✓ detenuta in Italia ma al di fuori del circuito degli intermediari residenti⁵.

¹ Nello specifico si fa riferimento all'applicabilità o meno, in caso di criptovalute detenute da PF al di fuori del regime d'impresa, dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del tuir, il quale statuisce l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze derivanti da attività speculative effettuate su valute estere piuttosto che su titoli non rappresentativi di merci.

² Il quadro RW è stato introdotto con il D.L. n. 167 del 28 giugno 1990.

³ Risoluzione AE n. 72/E del 2 settembre 2016 e risposta all'istanza di interpello 956-39/2018, la quale era stata presentata in data 22.01.2018.

⁴ Per completezza, si segnala un'ulteriore tesi, minoritaria e non coerente con la prassi emanata dall'Amministrazione Finanziaria, che muove invece dalla definizione delle criptovalute quali meri "strumenti di pagamento" e come tali non inquadrabili tra gli strumenti finanziari, in quanto espressamente esclusi dalla definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998. Tale tesi porterebbe non solo all'esclusione dall'applicazione dell'IVAFAE ma addirittura farebbe venire meno il presupposto per il monitoraggio fiscale.

⁵ Come chiarito dalla Circolare AE n. 38 del 23 dicembre 2013, par. 1.3.1.

A questo proposito si precisa che, allo stato attuale, le giacenze di *asset* virtuali sono generalmente custodite attraverso portafogli virtuali gestiti da *exchange*⁶, che assumono quindi il ruolo di *wallet provider*. Questi *wallet* fanno parte della macrocategoria dei *web wallet*, dove vi rientrano anche gli online *wallet* non gestiti da *exchange* e che, conseguentemente, possono essere utilizzati esclusivamente per conservare le criptovalute e non per fare *trading*⁷.

Le monete virtuali, in alternativa, possono anche essere detenute su *wallet* fisici, si tratta di chiavette usb utilizzabili esclusivamente per tale fine. Si evidenzia che anche in siffatta circostanza la finalità può essere solamente quella della custodia.

Ai fini del mero possesso, infine, possono altresì essere utilizzati i c.d. *desktop wallet*, ovverosia portafogli installabili sul proprio computer personale⁸.

Ai fini dell'individuazione della loro localizzazione, anche se un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria su tale aspetto sarebbe quantomeno auspicabile, le monete virtuali dovrebbero ritenersi:

- ✓ detenute all'estero quando sono riposte:
 - in *wallet* gestiti da *exchange* situati all'estero;
 - in *web wallet* il cui gestore è situato all'estero;
 - *wallet* fisici conservati all'estero o sul *desktop* di computer personali localizzati all'estero;
- ✓ detenute in Italia ma al di fuori del circuito degli intermediari finanziari quando sono conservate:
 - in *wallet* gestiti da *exchange* residenti in Italia;
 - in *web wallet* il cui gestore è situato in Italia;
 - *wallet* fisici conservati in Italia o sul *desktop* di computer personali localizzati in Italia.

Alla luce della classificazione appena esposta, pertanto, le monete virtuali possedute da contribuenti che sono potenzialmente tenuti alla predisposizione del quadro RW rientrano in ogni caso tra le attività finanziarie oggetto di monitoraggio fiscale⁹.

3. La compilazione del quadro RW

Passando ora agli aspetti più pratici della compilazione del quadro RW, nel caso si considerino le criptovalute equivalenti a valute estere accreditate in un conto di deposito (*wallet*) non si potrà che fare riferimento, sebbene con qualche necessaria precisazione, alle istruzioni concernenti il monitoraggio dei conti correnti o di deposito. Applicando questo approccio si dovrà indicare il valore iniziale (colonna 7) e il valore medio (colonna 8). Sul punto, ai fini dell'individuazione del valore da indicare in dichiarazione, è necessario individuare il tasso di cambio da applicare. A questo proposito *[omissis]*.

⁶ Allo stato attuale si registra l'esistenza di alcuni *exchange* con sede legale in Italia. Si segnalano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, *Bitgrail* e *The Rock Trading*.

⁷ Un esempio di *web wallet* non gestito da *exchange* è *MyEtherWallet*.

⁸ Un esempio di *desktop wallet* è *Stellar desktop wallet*.

⁹ In modo conforme, si veda il Documento di Ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La fiscalità nell'economia digitale. Problematiche e scenari possibili*, 28 maggio 2018, p. 16.

Ritenendo applicabili le disposizioni vigenti in tema di depositi e di conti correnti, inoltre, dovrebbe altresì assumere rilievo l'esonero dall'obbligo di monitoraggio previsto nel caso in cui il valore massimo dell'attività finanziaria non abbia mai superato i 15.000 euro¹⁰. Sul punto però si deve immediatamente precisare che, *[omissis]*.

Infine, tornando alla compilazione del quadro RW, si osserva che dovrà anche essere indicato il codice dello Stato estero¹¹ (colonna 4) e quello di individuazione del bene (colonna 3). In merito a quest'ultimo aspetto si ritiene opportuno evidenziare che *[omissis]*.

4. L'IVAFE

Si deve poi analizzare se il possesso di criptovalute, oltre agli obblighi connessi con il monitoraggio, comporti anche il pagamento delle imposte patrimoniali e nello specifico dell'IVAFE (l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)¹².

Partendo dal presupposto che le criptovalute sono degli strumenti finanziari, ove vengano considerate equivalenti a valute estere giacenti su un conto di deposito (*wallet*), dovrebbero prevalere le istruzioni in tema di monitoraggio dei conti correnti o di deposito.

Questo sembrerebbe implicare *[omissis]*.

Tale ricostruzione è stata *[omissis]*.

Non può non essere sottolineato che *[omissis]*.

5. Criptovalute vs. imposizione diretta e indiretta

Ai fini dell'imposizione diretta si segnala quanto segue:

- ✓ Operazioni di compravendita di criptovalute poste in essere in **regime di impresa**: *[omissis]*;
- ✓ Operazioni di compravendita di criptovalute poste in essere **al di fuori del regime di impresa**: *[omissis]*.

Ai fini delle imposte indirette si segnala che, nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dal D.P.R. 633/72, la cessione di criptovalute debba essere considerata ai fini IVA quale *[omissis]*.

6. Contract for difference (CFD)

Si puntualizza, da ultimo, che alcuni siti permettono di eseguire anche contratti per differenza (CFD). Chi pone in essere tali contratti non compra, materialmente, criptovalute ma si limita a sottoscrivere un **contratto**

¹⁰ Art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990 così come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014.

¹¹ Con riferimento allo Stato estero, a seconda della modalità utilizzata per conservare le criptovalute, si ipotizza che possa essere inserito il codice del Paese ove i) ha sede l'*exchange*, a prescindere da dove abbia sede il server o la banca destinataria del primo accredito; ii) ha sede il gestore del *web wallet*; iii) è localizzato il *wallet* fisico o il pc su cui è stato installato il *desktop wallet*. Nell'eventualità in cui l'attività finanziaria sia detenuta in Italia ma al di fuori del circuito degli intermediari, diversamente, tale colonna non dovrà essere compilata.

¹² Si precisa, conformemente a quanto indicato in precedenza, che l'IVAFE non trova applicazione nel caso in cui venga privilegiata la tesi minoritaria, evidenziata nella nota n. 6, che considera le criptovalute meri "strumenti di pagamento".

finanziario derivato denominato CFD¹³. Tali redditi, se percepiti da un soggetto persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, *[omissis]*.

Si sottolinea, infine, che ai sensi *[omissis]*.

Tali operazioni, differentemente, se effettuate nell'ambito dell'esercizio di attività di impresa *[omissis]*.

¹³ Si mette in luce che i derivati rientrano tra le attività di natura finanziaria che, qualora sussistano anche gli altri requisiti previsti dalla disciplina fiscale, sono sottoposte a monitoraggio fiscale.